



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 3092 del 16 FEB. 2016

Pratica Condono Edilizio n. 174/95 prot. n. 3134 del 14/02/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 8 /2016

(Art. 39 Legge 23 Dicembre 1994 n. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, introitata al protocollo generale al n. 3134 del 14/02/1995, pratica n. 174/95, in ditta Signorello Alfio (c.f. SGN LFA 56A20 C351V), nato a Catania il 20/01/1956 e residente in Biancavilla nella via Del Fornaio, s.n., tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera, adibita ad uso residenziale, composta da appartamento a piano primo, con copertura piana, realizzata in assenza di concessione edilizia, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, sita in Biancavilla via Del Fornaio s.n.;
- **Accertato** che l'istante ha titolo per richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 47/85, per la sua qualità di parente di primo grado dei proprietari Signorello Placido, nato a Biancavilla il 06/09/1919, e Lombardo Maria, nata a Biancavilla il 16/09/1928, in virtù dell'atto di compravendita del 04/08/1960 rogato dal notaio in Biancavilla dott. Ferdinando Portale, reg.to al n.173, giusta doppia nota di trascrizione del 19/09/1960 nn.28249/22695;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 21/05/1997, con la quale il richiedente, ha dichiarato: "...omissis...; di essere comproprietario del fabbricato sopra menzionato e che lo stesso è composto del piano terra e del 1° piano;...omissis...; i lavori sono iniziati nel mese di marzo 1993 e ultimati nel mese di novembre 1993,omissis...";
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto forma di autocertificazione, del 08/02/2016, con la quale il richiedente ha dichiarato: "la non sussistenza di carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del codice penale";
- **Vista** la prova esibita dall'interessato relativa all'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria alla catastazione dell'opera in argomento, dalla quale si evince che l'opera in sanatoria, risulta denunciata al N.C.E.U al F. 47 particella 52 sub. 3 (piano primo - civile abitazione A/7) - 4 (piano secondo - lastrico solare);
- **Vista** la dichiarazione di successione numero 21 volume 3173 del 13/03/1996 per morte di Signorello Placido, deceduto a Biancavilla il 30/12/1994, dalla quale si rileva che gli eredi sono i signori Lombardo Maria (moglie) e Signorello Alfio (figlio);
- **Vista** la dichiarazione di successione numero 370 volume 9990 del 28/11/2011 per morte di Lombardo Maria, deceduta a Biancavilla il 02/10/2010, dalla quale si rileva che il signor Signorello Alfio (figlio) è unico erede;
- **Dato atto** che è stata versata all'erario una somma, a titolo di oblazione, pari a € 8.852,77, così come da determina del funzionario responsabile prot.n. 21308 del 18/09/2012;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione in presenza di



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, in data 16/11/2015 e registrato a Catania al n. 21442/1T il 23/11/2015 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Catania in data 24/11/2015 al n. 45729 generale e al n. 30180 particolare, con il quale il proprietario dichiara che l'opera, composta da appartamento a primo piano, è adibita a prima abitazione propria e, altresì, si obbliga ad applicare prezzi di cessione e di locazione per una durata di anni venticinque a partire dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo.

- **Dato atto** che con determinazione del funzionario responsabile sopra citata è stata determinata una somma, per oneri di urbanizzazione, dovuta a congruaggio pari a €. 2.982,87, resa attuale ai sensi dell'art. 17 L.R.4/2003, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Vista** la richiesta, con i relativi allegati prot.n. 23445 del 15/10/2012, sottoscritta dall'interessato, di rateizzazione oneri concessori in n.6 (sei) rate semestrali oltre interessi legali;
- **Rilevato** che il richiedente ha versato, per oneri concessori, la somma complessiva pari a €.3.976,07, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria (Unità Operativa dell'ex U.T.C.) del 17/09/2012: "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario";
- **Visto** il parere - "Favorevole" - reso il 28/09/2012 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - A.S.P. n.3 di Adrano;
- **Rilevato** che l'opera completa, ricade all'interno della zona E (verde agricolo) del previgente P.R.G., è ammissibile al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che l'abuso ricade nell'ipotesi di cui al punto 1 della tabella allegata alla legge n.47/85;
- **Rilevato** che l'oblazione di cui sopra è stata determinata considerando l'opera ad uso residenziale con una superficie complessiva di mq. 212,66 pari a mq. 159,26 di superficie utile ed al 60% di mq. 89,00 ed un volume di mc. 638,00 circa;
- **Visto** il certificato di idoneità statica redatto il 13/10/1997, dal dott. Ing. Pietro Cantarella iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Catania al n. 1822, depositato al Genio Civile di Catania al prot.n. 30841 il 19/12/1997;
- **Vista** l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot.n. 25697 del 05/04/2001;
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa, sotto forma di autocertificazione dall'interessato, con la quale ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia....omissis....), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 24 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

RILASCIA



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Ai sensi dell'art.39 L.724/94, al signor **Signorello Alfio** (c.f. SGN LFA 56A20 C351V), nato a Catania il 20/01/1956 e residente in Biancavilla nella via Del Fornaio, s.n., nella qualità di proprietario, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** dell'opera, adibita ad uso residenziale, composta da appartamento a piano primo, con copertura piana, realizzata in assenza di concessione edilizia, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, sita in Biancavilla via Del Fornaio s.n.; individuata al N.C.E.U al F. **47** particella **52** subb. **3** (piano primo - civile abitazione A/7) - **4** (piano secondo - lastrico solare), avente una superficie complessiva di mq. 212,66 pari a mq. 159,26 di superficie utile ed al 60% di mq. 89,00 ed un volume di mc. 638,00 circa, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità immobiliare**, posta a piano primo, per una durata di anni venticinque a partire dalla data di assunzione dell'obbligo, destinata a prima abitazione propria, così come descritto nella convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, che qui si intende integralmente riportato;
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art.24 della legge 17/08/1942, n.1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione, oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- **Il terreno su cui insiste il fabbricato, denunciato al N.C.E.U. al F.47 particella 52, nonché il terreno di pertinenza quale corte annessa al fabbricato, sono assoggettati a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizi;**
- Nessuna modifica può essere apportata senza la preventiva autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì 15 FEB. 2016

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della U.P. - Gestione del Territorio
(Arch. Maria Cristina Bisogni)